

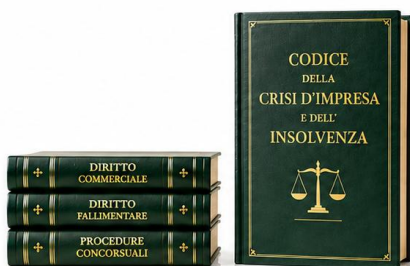


# Osservatorio Giurisprudenziale

*Nota di Approfondimento  
n. 25 del 31 agosto 2026*

*«Bancarotta preferenziale e azione risarcitoria della curatela:  
l'accertamento va condotto ex ante sul pagamento contestato»*

*Cass. civ., Sez. I, ordinanza 13 luglio 2026, dep. 17 agosto 2026,  
n. 24673 — Pres. Terrusi — Est. Crolla*



**CODICE**  
DELLA  
**CRISI D'IMPRESA**  
E DELL'  
**INSOLVENZA**  
D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14  
TESTO VIGENTE



## DESTINATARI

Professionisti della crisi d'impresa e dell'insolvenza

- Gestori della crisi
- Curatori
- Advisor
- Avvocati
- Liquidatori giudiziali
- Componenti O.C.C.
- Commercialisti

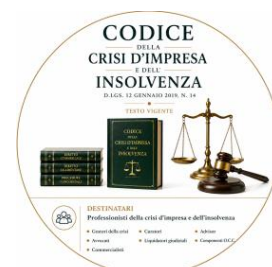
1. **Massima**
2. **Il problema operativo: quando il pagamento selettivo diventa rischio risarcitorio**
3. **La prova della curatela: non basta l'esito finale della crisi**
4. **La bancarotta preferenziale richiede una verifica ex ante dell'insolvenza**
5. **Il dolo specifico: favorire in creditore non coincide con tentare il salvataggio dell'impresa**
6. **Rilievo pratico**
  - ✓ Per la curatela e i suoi difensori
  - ✓ Per i professionisti della crisi e advisor dell'impresa
  - ✓ Banche e controparti finanziarie
7. **Raccordo con il quadro giurisprudenziale**
8. **Prospettive di operative**

## **Massima**

*In tema di azione risarcitoria promossa dalla curatela per fatti di bancarotta preferenziale, il pagamento eseguito in favore di un creditore è rilevante solo se, al momento della condotta, risulti accertata ex ante una situazione di insolvenza attuale o prossima idonea a porre in pericolo la par condicio creditorum e se l'autore abbia agito con dolo specifico di favorire il creditore soddisfatto.*

*Non integra tale elemento soggettivo il pagamento compiuto nell'ambito di una strategia ragionevolmente diretta alla salvaguardia dell'attività sociale o al riequilibrio finanziario, quando l'esito di evitare il fallimento appaia concretamente perseguibile.*

*L'accertamento compiuto dal giudice di merito su insolvenza, finalità del pagamento e imputazione soggettiva è sindacabile in cassazione solo nei limiti propri del vizio motivazionale, non surrogabile mediante la deduzione formale di violazioni di legge.*



## ***2. Il problema operativo: quando il pagamento selettivo diventa rischio risarcitorio***

La decisione offre indicazioni utili per curatori, advisor e professionisti della crisi chiamati a valutare pagamenti eseguiti prima dell'apertura della procedura.

Il punto non è la mera anteriorità del pagamento rispetto al fallimento, né il fatto che esso abbia favorito in concreto un creditore rispetto ad altri: occorre stabilire se, al momento in cui il pagamento fu eseguito, l'impresa presentasse indici di insolvenza attuale o prossima e se l'operazione fosse idonea, ex ante, a mettere in pericolo la par condicio creditorum.

Per la curatela, la pronuncia segnala che l'azione risarcitoria da bancarotta preferenziale va costruita su una ricostruzione economico-finanziaria coeva alla condotta: stato della liquidità, scadenze, accesso al credito, valore e realizzabilità degli asset, prospettive ragionevoli di continuità o di riequilibrio.

Per il professionista che assiste l'impresa in crisi, la stessa logica impone di documentare tempestivamente le ragioni economiche dei pagamenti selettivi e il loro inserimento in un percorso razionale di gestione della crisi.

## ***3. La prova della curatela: non basta l'esito finale della crisi***

Il principio di fondo è che la responsabilità non può essere fondata su una lettura retrospettiva degli eventi.

La successiva apertura della procedura non consente, da sola, di qualificare come preferenziale ogni pagamento anteriore.

La curatela deve individuare il momento della condotta, descrivere la situazione patrimoniale e finanziaria allora esistente e dimostrare perché il pagamento abbia inciso sulla garanzia dei creditori in un contesto già connotato da insolvenza attuale o prossima.

Ne discende un onere di allegazione particolarmente concreto: non è sufficiente richiamare genericamente il dissesto poi accertato, ma occorre selezionare indicatori coevi, quali tensioni di cassa, inadempimenti significativi, perdita di credito, incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni, blocco dell'attività o necessità di liquidare beni essenziali per pagare debiti scaduti.

La forza dell'azione dipende dalla capacità di collegare tali indici al singolo pagamento contestato



#### **4. La bancarotta preferenziale richiede una verifica ex ante dell'insolvenza**

Il nucleo della decisione è nella conferma del criterio di valutazione ex ante: ai fini dell'elemento oggettivo della bancarotta preferenziale occorre accertare, al momento del pagamento contestato, l'esistenza di indici di insolvenza attuale o prossima, tali da rendere il pagamento concretamente lesivo o pericoloso per la par condicio creditorum.

La successiva dichiarazione di fallimento rileva come momento di consumazione della fattispecie penale, ma non consente di retrodatare automaticamente la rilevanza penale di pagamenti che, quando furono eseguiti, si collocavano in un contesto ancora suscettibile di riequilibrio.

Per i curatori, ciò significa che la relazione tecnica e l'atto introduttivo devono evitare formulazioni cumulative o indifferenziate.

Ogni pagamento va collocato nella sua sequenza temporale e confrontato con la documentazione disponibile in quel momento: bilanci infrannuali, estratti conto, piani di rientro, corrispondenza con i creditori, trattative su asset e prospettive di realizzo.

L'eventuale fallimento successivo non sostituisce questa verifica.

#### **5. Il dolo specifico: favorire un creditore non coincide con tentare il salvataggio dell'impresa**

Anche sul piano soggettivo la decisione è di diretto interesse operativo. La Corte ribadisce che la bancarotta preferenziale richiede il dolo specifico di favorire un creditore, con accettazione del pregiudizio per gli altri.

Tuttavia, questo coefficiente psicologico non è configurabile quando il pagamento sia compiuto in via esclusiva o prevalente per salvaguardare l'attività sociale o imprenditoriale e quando il risultato di evitare il fallimento appaia, al momento della condotta, più che ragionevolmente perseguibile.

Dal lato dell'impresa e dei suoi consulenti, la decisione conferma l'importanza di conservare traccia delle ragioni del pagamento: perché quel creditore è stato soddisfatto, quale utilità l'operazione perseguiva, quali alternative erano state valutate e perché il risultato di evitare l'insolvenza appariva ragionevolmente perseguibile.

Una documentazione coeva e non meramente difensiva può essere decisiva per escludere la finalità preferenziale.



## 6. Rilievo pratico

### ✓ *Per curatela e i suoi difensori.*

La domanda risarcitoria fondata su bancarotta preferenziale non può essere costruita solo sull'esistenza di pagamenti anteriori al fallimento o sull'esito finale della crisi.

Occorre ricostruire, con precisione temporale, lo stato finanziario dell'impresa al momento di ciascun pagamento, individuando indici di insolvenza attuale o prossima e spiegando perché il pagamento fosse idoneo, ex ante, a ledere la par condicio.

È altrettanto necessario provare la finalità preferenziale, distinguendola dalle operazioni dirette al riequilibrio, alla ristrutturazione informale o alla conservazione dell'attività.

### ✓ *Per i professionisti della crisi e advisor dell'impresa*

La pronuncia suggerisce di trattare ogni pagamento selettivo come un'operazione da motivare e documentare.

L'Advisor deve verificare se il pagamento sia funzionale a preservare continuità, valore aziendale, disponibilità di asset o accesso a fonti di finanza, e deve rendere tracciabile la ragionevolezza della scelta nel momento in cui viene assunta.

L'obiettivo è evitare che, a posteriori, il pagamento sia letto come mera preferenza accordata a un creditore.

### ✓ *Per banche e controparti finanziarie*

Anche la posizione del creditore soddisfatto va valutata in chiave documentale.

Accordi di rientro, transazioni, cancellazioni progressive di garanzie, rimodulazioni del debito e operazioni collegate a dismissioni patrimoniali devono mostrare una coerenza economica complessiva.

Per banche e cessionari, la prova della funzione riequilibratrice dell'accordo può ridurre il rischio che la ricezione dei pagamenti sia ricondotta a un concorso nella lesione della par condicio.



## 7. Raccordo con il quadro giurisprudenziale

L'ordinanza si colloca nel solco della giurisprudenza penale e civile che richiede, per la bancarotta preferenziale, la compresenza di un elemento oggettivo valutato ex ante e di un dolo specifico effettivo.

Il richiamo a Cass. pen. n. 24728/2025 serve a ribadire la necessità degli indici di insolvenza al momento del pagamento; i riferimenti a Cass. pen. nn. 4814/2024, 31894/2009, 592/2013 e 26412/2022 confermano la struttura del dolo specifico; le pronunce Cass. pen. nn. 31168/2009 e 16983/2014 precisano che una strategia di alleggerimento della pressione creditoria, se ragionevolmente orientata al riequilibrio, è incompatibile con la finalità preferenziale.

## 8. Prospettive operative

Il valore pratico della decisione sta nel metodo. La curatela che agisce per danni deve evitare letture retrospettive della crisi e costruire la prova sul tempo della condotta; il convenuto deve, a sua volta, documentare la razionalità economica dell'operazione e l'assenza di una finalità preferenziale.

La linea di confine non passa tra pagamento anteriore e pagamento successivamente rivelatosi inutile, ma tra pagamento già pericoloso per la massa e pagamento inserito in una strategia allora ragionevole di salvataggio o riequilibrio.

Ne deriva un'indicazione chiara per i professionisti della crisi: ogni accordo di rientro, transazione o pagamento selettivo deve essere accompagnato da una motivazione economico-giuridica coeva, idonea a dimostrare perché, in quel momento, il pagamento non fosse un favore al creditore, ma un tassello di un percorso ragionevole di gestione della crisi.





PRESIDIUM  
DEBITORES

Organismi di Composizione  
della Crisi da sovraindebitamento

LEX CRISIS

— EDIZIONI SCIENTIFICHE —

## OSSERVATORIO GIURISPRUDENZIALE

L'Osservatorio Giurisprudenziale raccoglie, analizza e commenta le più rilevanti pronunce in materia di crisi d'impresa e sovraindebitamento, con note di approfondimento a supporto di professionisti e operatori del diritto.



### IL NOSTRO IMPEGNO

Diffondere cultura giuridica di qualità, favorire l'interpretazione delle norme e promuovere buone prassi al servizio della collettività.



### IL NOSTRO OBIETTIVO

Essere un punto di riferimento autorevole e indipendente per l'aggiornamento giuridico in materia di crisi e sovraindebitamento.



### A CHI CI RIVOLGIAMO

Avvocati, gestori della crisi, curatori, liquidatori, consulenti d'impresa e tutti gli operatori del diritto.

SCARICA GRATUITAMENTE  
TUTTE LE NOTE DELL'OSSERVATORIO



[www.presidiumdebitores.it](http://www.presidiumdebitores.it)

### LE NOSTRE COLLANE



Nota di Approfondimento  
Osservatorio Giurisprudenziale



Quaderni del  
Comitato Scientifico



Vademecum Operativi



Approfondimenti Normativi



Linee Guida e Prassi



SEDE NAZIONALE  
Via Ludovisi n. 35  
00187 Roma



Tel. 06 87168009



[info@presidiumdebitores.it](mailto:info@presidiumdebitores.it)



[www.presidiumdebitores.it](http://www.presidiumdebitores.it)



# PRESIDIUM DEBITORES

Organismi di Composizione  
della Crisi da sovraindebitamento

## LA RETE NAZIONALE DEGLI O.C.C. PRESIDIO DEBITORES



**500+**  
GESTORI



**37**  
TRIBUNALI



**40+**  
SEDI OPERATIVE



### PIEMONTE

- OCC TORINO



### LOMBARDIA

- OCC ROZZANO
- OCC MILANO
- OCC BERGAMO
- OCC BRESCIA



### VENETO

- OCC JESOLO (VE)



### EMILIA-ROMAGNA

- OCC BOLOGNA
- OCC FERRARA
- OCC PIACENZA
- OCC MODENA
- OCC RAVENNA
- OCC FORLÌ
- OCC RIMINI



### ABRUZZO

- OCC TERAMO
- OCC AVEZZANO



### LAZIO

- OCC ROMA
- OCC FROSINONE
- OCC CASSINO
- OCC RIETI
- OCC VITERBO
- OCC CIVITAVECCHIA



### PUGLIA

- OCC BARI
- OCC TRANI
- OCC BRINDISI
- OCC LECCE
- OCC TARANTO



### CAMPANIA

- OCC NAPOLI
- OCC NAPOLI NORD
- OCC NOLA
- OCC SANTA MARIA C.V.
- OCC TORRE ANNUNZIATA
- OCC NOCERA INFERIORE
- OCC SALERNO
- OCC AVELLINO
- OCC BENEVENTO



### CALABRIA

- OCC COSENZA



### SICILIA

- OCC AGRIGENTO
- OCC TRAPANI



Scopri tutte le sedi  
della Rete Italia su

[www.presidiumdebitores.it](http://www.presidiumdebitores.it)



## AL FIANCO DI CHI VUOL RIPARTIRE.

CONSUMATORI • IMPRESE • PROFESSIONISTI



### COMPETENZA

Professionisti qualificati  
al servizio dei cittadini  
e delle imprese



### PRESENZA

Una rete capillare  
su tutto il territorio  
nazionale



### SOLUZIONI

Strumenti efficaci  
per la composizione  
della crisi



### RETE ITALIA

Un'unica grande rete  
per essere sempre  
al tuo fianco